



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 2791 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS 152/06, ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO, DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI TIPO BIOLOGICO DI CUI ALL'ARTICOLO 49 COMMA 1 DELLA L.R. 33/85. ACQUEVENETE SPA - C.F. 00064780281. SEDE LEGALE: VIA COLOMBO 29/A - MONSELICE. SEDE IMPIANTO: VIA CINQUE MARTIRI - LOCALITÀ SAN PIETRO - CAVARZERE. RINNOVO.

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e le successive modifiche e integrazioni ed in particolare:
 - l’articolo 5, comma 1, che al punto 2) lettera a) attribuisce alla Provincia l’esercizio delegato del controllo preventivo consistente nel rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di seconda categoria; e al punto 3) lettera a) l’esercizio del controllo successivo sulle caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature;
 - l’articolo 49, che, tra gli impianti di seconda categoria individua quelli gestiti da comuni, loro consorzi anche misti con imprese private, di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti tra i quali ricade l’impianto in oggetto;
 - l’articolo 50 che, per gli impianti di seconda categoria, individua nel Presidente della Provincia l’autorità di vigilanza a cui spetta il rilascio delle autorizzazioni di competenza e l’esercizio del relativo controllo;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13 “compiti dei dirigenti”, comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso

comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29.09.2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La Città Metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale;

Richiamati:

- i. la L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ii. la D.G.R.V n. 1775 del 03.10.2013, che esclude l'applicabilità del regolamento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione tra i quali ricadono gli impianti di trattamento di acque reflue urbane;
- iii. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte terza che comprende norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta che contiene norme sulla gestione dei rifiuti;
- iv. le vigenti Norme tecniche di Attuazione (Allegato A3 del PTA) del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 107 del 05.11.2009, ed in particolare:

- l'articolo 18 che, nel richiamare il paragrafo 3.2.5 degli Indirizzi di piano (Allegato A2 del PTA) elenca le 5 zone omogenee di protezione in cui viene suddiviso il territorio regionale sulla base delle caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche ed insediative;
 - l'articolo 22 che al comma 1, per ciascuna zona omogenea di protezione, individua le soglie "S" di popolazione espresse in abitanti equivalenti, e al comma 8 stabilisce i requisiti per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità superiori o uguali alla soglia S e inferiori a 2.000 A.E.;
 - l'articolo 24, commi 1 e 2, secondo cui i limiti allo scarico per le acque reflue urbane riportati nella tabella 1 dell'Allegato A alle N.T.A. del P.T.A. si applicano in relazione alla potenzialità dell'impianto e al grado di protezione del territorio suddiviso nelle zone omogenee di cui alla tabella 2 del medesimo Allegato;
- v. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto *"Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque - Linee guida applicative"*;
- vi. l'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 10 maggio 2011, ed in particolare l'articolo 7 relativo agli autocontrolli degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- vii. la DGRV n. 1955 del 23.12.2015 *"Revisione degli agglomerati individuati, ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque, con D.G.R. n. 3856 del 15/12/2009"*;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di Vinca:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- ii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iii. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- iv. il decreto direttoriale n. 15/2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento."

Considerato che:

- i. con provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia n. 1821/2022, prot. n. 37918 del 29.06.2022, la Società Acquevenete S.p.A. era stata autorizzata, in occasione del rinnovo, all'esercizio e allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di tipo biologico, a servizio della pubblica fognatura, ubicato in via Cinque Martiri – località San Pietro – in comune di Cavarzere della potenzialità massima di circa 1.000 abitanti equivalenti;
- ii. con nota di prot. n. 9965 del 02.07.2025, acquisita agli atti con prot. n. 45180 del 02.07.2025 la società Acquevenete S.p.A. ha trasmesso la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione in oggetto;

- iii. con nota di prot. n. 50453 del 25.07.2025, la scrivente Amministrazione ha trasmetto alla società in oggetto la richiesta di completamento relativa all'istanza di cui sopra;
- iv. con prot. n. 57159 del 22.08.2025 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la documentazione richiesta;
- v. con nota di prot. n. 59643 del 01.09.2025 è stata trasmessa alla società e agli enti interessati la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- i. con nota di prot. n. 368/1904, acquisita agli atti con prot. 64398 del 19.09.2025, il Consorzio di Bonifica Adige Po ha comunicato alla scrivente Amministrazione l'assenza di concessioni afferenti allo scarico del depuratore in oggetto nel canale demaniale denominato Principale San Pietro;
- ii. con nota di prot. n. 63885 del 18.09.2025, è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione l'attestazione di versamento degli oneri istruttori e della marca da bollo (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 97271/2016) per il rilascio del presente provvedimento;

Considerato inoltre che:

- i. con prot. n. 60135 del 03.09.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;
- ii. con nota prot. n. 60286 del 04.09.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;

Dato altresì atto che:

- i. nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;
- ii. non è pervenuta alcuna risposta nel termine indicato, pertanto la dichiarazione verrà valutata conforme;

Rilevato che l'impianto di cui trattasi ha una potenzialità di progetto pari a circa 1.000 abitanti equivalenti che è superiore alla soglia S, fissata in 500 A.E. per la zona di pianura a bassa densità insediativa in cui è ubicato lo stesso e, pertanto è soggetto all'applicazione dei limiti di emissione allo scarico riportati nella tabella 2 dell'Allegato A alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione ovvero ai limiti di cui alla colonna (A) della Tabella 1 del medesimo Allegato;

Preso atto che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane denominato "DEPURATORE DI CAVARZERE - VIA 5 MARTIRI" appartiene all'agglomerato "San Pietro di Cavarzere" identificato con il n. 26070 che ha un carico generato totale pari a 444 abitanti equivalenti secondo la classificazione di cui agli Allegati A e B della DGRV n. 1955 del 23.12.2015;

Considerato che per ogni aspetto non esplicitamente richiamato nel presente provvedimento deve essere rispettato quanto previsto dall'articolo 22 delle sopra citate NTA del PTA ;

Ritenuto che, in relazione all'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico del depuratore in oggetto;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 20/11/2025, risulta rispettato;

determina

1. di autorizzare la società Acquevenete S.p.A. – C.F. 00064780281, con sede legale in Via Colombo 29/A - Monselice, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii., all'esercizio della dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di tipo biologico, situato in Via Cinque Martiri – località San Pietro - in comune di Cavarzere, avente potenzialità massima di circa 1.000 abitanti equivalenti e pertanto classificato di seconda categoria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii.
2. Il presente provvedimento, a norma dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs. 152/06 ha una validità di 4 anni con efficacia differita, ai sensi dell'articolo 21 quater della L.241/90, **al 06.07.2026 e scadenza il 05.07.2030.**
3. L'autorizzazione di cui al punto 1, a norma dell'articolo 49, comma 4 della citata L.R. 33/1985 e ss.mm.ii., costituisce anche autorizzazione allo scarico nel Canale Principale San Pietro.
4. La società Acquevenete, entro **30 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà dare evidenza alla scrivente Amministrazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione idraulica al Consorzio di competenza territoriale;
5. Le acque di scarico devono rispettare i limiti di emissione di cui alla colonna A - Tabella 1 dell'allegato A alle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque richiamate in premessa;
6. Presso l'impianto, a discrezione del gestore del servizio idrico integrato e nei limiti della capacità depurativa dell'impianto, possono essere trattate anche le acque reflue industriali, purché non ne venga compromessa la funzionalità e vengano rispettati i limiti di emissione allo scarico finale. Eventuali altri inquinanti presenti, sui quali il trattamento non abbia effetto, devono rispettare i limiti di emissione di Tabella 1 riportata nell'Allegato B – colonna “scarico in acque superficiali” e della Tabella 2 Allegato B, prima dell'immissione in fognatura.
7. Presso l'impianto deve essere mantenuto sempre attivo e in condizioni di ottimale funzionalità un sistema di teleallarme che si attivi tempestivamente in caso di guasti o malfunzionamenti;
8. Il sistema di misurazione in continuo della portata in uscita dell'impianto, collegabile a campionatori automatici per il prelievo di campioni medio ponderati sulle 24 ore, deve essere mantenuto in condizioni di buona e continua funzionalità e le principali operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria sullo stesso devono essere annotate sul quaderno di manutenzione *
9. la Società è tenuta ad effettuare periodici autocontrolli sulle acque in uscita, consistenti in 2 campionamenti medio ponderati sulle ventiquattro ore, nel corso di dodici mesi con periodicità media semestrale, mediante campionatore automatico condizionato – misurando le concentrazioni dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 valutate con le metodiche analitiche di cui alle note alle tabelle stesse.
10. Qualsiasi variazione, anche temporanea, dei dati già trasmessi del Tecnico responsabile dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dovrà essere tempestivamente comunicata alla scrivente Amministrazione.
11. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni alla scrivente Amministrazione, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale,

variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

12. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti documenti:
 - quaderno di manutenzione secondo il modulario B.3, allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35;
 - registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati;
 - quaderno di registrazione, ai sensi degli articoli 23 e 26 delle vigenti NTA del PTA, redatto secondo il modello B.2.4 di cui alla circolare del Presidente della Giunta della Regione del Veneto 4 giugno 1986, n. 3, con le variazioni riportate al punto 7 dell'allegato A alla DGRV 578/2011 e non soggetto a vidimazione;
13. **Entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla scrivente Amministrazione una relazione tecnica sulla funzionalità dell'impianto comprendente le tipologie i quantitativi dei reflui in ingresso, dei rifiuti e dei fanghi prodotti, nonché l'elaborazione dei dati relativi ai principali parametri monitorati in ingresso e in uscita.
14. Lo smaltimento dei fanghi sedimentati deve avvenire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
15. La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa **un anno** prima della scadenza della presente autorizzazione mediante specifica istanza.
16. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti, previste dalla normativa vigente.
17. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
18. Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - alla società Acquevenete S.p.A.;
 - al Comune di Cavarzere per l'inoltro agli uffici interessati;
 - al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
 - al Consorzio di Bonifica Adige-Po
 - al Consiglio di Bacino Polesine;
19. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente